

Parma, 17 marzo 2017  
Prot. 2017/1045 2017.IV/002.28

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI: "PARCO DI VIGATTO- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE", IN PARMA, AI SENSI DELL'ART. 30 e 36, DEL D.LGS 50/16. CHIARIMENTO N°1.**

**In relazione al quesito posto in merito alla procedura di cui in oggetto, ovvero:  
"la categoria OG10 è richiesta obbligatoriamente?"**

Si comunica che, in applicazione del Dlgs 248/2016, entrato in vigore il 19/01/2017, i lavori relativi alle categorie a qualificazione obbligatoria, nel caso specifico scorporabili come da progetto, ossia OG 10, OG 6, OS 24, risultanti superiori al 10% ma inferiori ai 150.000,00 euro, possono essere tutte inglobate nella categoria prevalente ed eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione; qualora il concorrente decidesse invece di subappaltarle, le ditte subappaltatrici operanti nelle lavorazioni relative alle categorie scorporabili suddette devono possedere obbligatoriamente i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Si segnala che per tali categorie si applica l'art. 105 del Dlgs 50/2016 per il quale il massimo subappaltabile risulta essere pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Ufficio Gare

Ing. Stefania Puteo

